

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 33.

Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7
(Disciplina della professione di guida e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Sostituzione dell'articolo 2*)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina), è sostituito dal seguente:

«Art. 2
(*Oggetto della professione di guida alpina*)

1. È guida alpina chi esercita professionalmente, anche in maniera non continuativa ed esclusiva, le seguenti attività:
 - a) accompagnamento di persone in escursioni e in ascensioni in ambiente di montagna;
 - b) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche, sci-alpinistiche e in itinerari eli-escursionistici;
 - c) insegnamento delle tecniche dell'alpinismo, dell'arrampicata su roccia, ghiaccio o struttura artificiale, dello sci-alpinismo e dello sci fuori pista, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
 - d) allenamento alla pratica anche competitiva delle attività di cui alle lettere a), b) e c).
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009,

modifiant la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 portant réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Remplacement de l'art. 2*)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 portant réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste est ainsi remplacé :

« Art. 2
(*Objet de la profession de guide de haute montagne*)

1. L'on entend par guide de haute montagne toute personne qui exerce à titre professionnel, quoique d'une manière discontinue et non exclusive, les activités suivantes :
 - a) Accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions en milieu montagnard ;
 - b) Accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, de ski alpinisme et en hélicoptère ;
 - c) Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade sur rocher, glace ou structure artificielle, de ski alpinisme et de ski hors piste, à l'exclusion des techniques de ski alpin et de ski de fond ;
 - d) Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines visées aux lettres a), b) et c) ci-dessus.

2. L'exercice à titre professionnel des activités énumérées au premier alinéa ci-dessus, sur tous terrains,

difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche ed attrezzi alpinistici, è riservato alle guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2bis e dalla normativa regionale vigente in materia di esercizio della professione di maestro di sci e di guida escursionistica naturalistica.».

Art. 2
(Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 2bis
(Gradi della professione)

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
 - a) aspirante guida alpina;
 - b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante

guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo all'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina. In mancanza, decade di diritto dall'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6.

3. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con esclusione di quelle di maggiore impegno, come definite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), che possono essere svolte dall'aspirante guida alpina solo nell'ambito di un gruppo organizzato e condotto da una guida alpina-maestro di alpinismo.».

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 3
(Specializzazioni)

1. Le guide alpine possono conseguire, a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici e del superamento dei relativi esami organizzati dall'UVGAM o dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, le seguenti specializzazioni:

sans limitations en termes de difficulté et, pour ce qui est des excursions de ski de randonnée, hors des stations équipées, des pistes de ski alpin ou des pistes de ski de fond ou, en tout état de cause, là où l'utilisation de techniques et d'équipements d'alpinisme peut être nécessaire, est réservé aux guides de haute montagne inscrits au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi, sans préjudice des dispositions de l'art. 2 bis et de la législation régionale en vigueur en matière d'exercice des professions de moniteur de ski et de guide de la nature. »

Art. 2
(Insertion de l'art. 2 bis)

1. Après l'art. 2 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'article 1^{er} ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 bis
(Diplômes de la profession)

1. Pour exercer la profession de guide de haute montagne, les intéressés doivent obtenir les deux diplômes suivants :
 - a) Le diplôme d'aspirant guide de haute montagne ;
 - b) Le diplôme de guide de haute montagne – moniteur d'alpinisme.
2. Tout aspirant guide de haute montagne doit obtenir le diplôme de guide de haute montagne – moniteur d'alpinisme dans les dix ans qui suivent l'obtention du certificat d'aptitude technique à l'exercice de la profession en qualité d'aspirant guide. À défaut, il perd le droit de s'inscrire au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi.
3. Tout aspirant guide de haute montagne est autorisé à exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, à l'exclusion des activités dont le niveau de difficulté est plus élevé, qui sont établies par délibération du Gouvernement régional sur proposition de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGAM) et qu'il ne peut exercer que dans le cadre d'un groupe organisé et conduit par un guide de haute montagne – moniteur d'alpinisme. »

Art. 3
(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :

« Art. 3
(Spécialisations)

1. Les guides de haute montagne qui réussissent les examens des cours spéciaux de formation théorique et pratique organisés par l'UVGAM ou par le Collegio nazionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli aspiranti guida peuvent obtenir :

- a) il torrentismo sportivo, consistente nell'accompagnamento di persone lungo itinerari interessati dalla presenza di torrenti, forre, orridi e simili, per affrontare i quali è necessario l'uso di tecniche e di attrezzi alpinistici, nonché l'insegnamento delle relative tecniche;
 - b) le altre specializzazioni, come definite dall'articolo 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è riservato alle guide alpine che hanno conseguito la relativa specializzazione ai sensi del presente articolo.».

Art. 4
(Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3bis
(Doveri della guida alpina)

- 1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 sono tenute ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale. In caso di infortuni in montagna o, comunque, di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, esse sono tenute a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
- 2. Nello svolgimento della professione, le guide alpine devono tenere un comportamento improntato alla tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché al rispetto delle comunità che vivono e operano in montagna.
- 3. Le società locali di guide alpine e gli iscritti all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 sono tenuti a segnalare all'UVGAM eventuali situazioni di esercizio abusivo o irregolare della professione.».

Art. 5
(Inserimento dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis della l.r. 7/1997, come introdotto dall'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 3ter
(Divisa professionale)

- 1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 devono adottare, nello svolgimento della loro attività, la divisa professionale ufficiale individuata dall'UVGAM.».

- a) La spécialisation « canyon », qui autorise l'accompagnement des personnes désireuses de descendre des torrents, des ravins, des gorges ou autres, à l'aide de techniques et d'équipements d'alpinisme, ainsi que l'enseignement desdites techniques ;
- b) Toutes autres spécialisations, telles qu'elles sont définies à l'art. 10 de la loi n° 6 du 2 janvier 1989 portant organisation de la profession de guide de haute montagne.

2. L'exercice des activités énumérées au premier alinéa ci-dessus est réservé aux guides de haute montagne qui ont obtenu la spécialisation y afférente au sens du présent article. »

Art. 4
(Insertion de l'art. 3 bis)

1. Après l'art. 3 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'article 3 ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 3 bis
(Obligations des guides de haute montagne)

- 1. Les guides de haute montagne inscrits au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi doivent exercer dignement et correctement leur activité, conformément aux recommandations déontologiques de la profession. En cas d'accident ou de danger pour les alpinistes, les excursionnistes ou les skieurs, ils doivent intervenir individuellement ou dans le cadre des opérations de secours, à condition que cela ne menace pas la sécurité de leurs propres clients.
- 2. Dans l'exercice de leur profession, les guides de haute montagne doivent adopter un comportement respectueux de l'environnement, de la flore et de la faune, ainsi que des communautés qui vivent et travaillent en montagne.
- 3. Les compagnies locales des guides de haute montagne et les guides inscrits au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi doivent signaler à l'UVGAM les éventuels cas d'exercice illégal ou irrégulier de la profession. »

Art. 5
(Insertion de l'art. 3 ter)

1. Après l'art. 3 bis de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'article 4 ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 3 ter
(Uniforme)

- 1. Les guides de haute montagne inscrits au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi doivent adopter, dans l'exercice de leur activité, l'uniforme officiel prévu par l'UVGAM. »

Art. 6
(*Sostituzione dell'articolo 4*)

1. L'articolo 4 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 4
(*Esercizio stabile della professione*)

1. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che offre stabilmente le proprie prestazioni nel territorio regionale.
2. L'esercizio stabile della professione di guida alpina è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6.
3. L'iscrizione all'albo professionale regionale di guide alpine in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
4. L'esercizio stabile della professione può essere svolto:
 - a) in forma individuale;
 - b) nell'ambito di una società locale ai sensi dell'articolo 19;
 - c) nell'ambito di associazioni o enti costituiti ai sensi dell'articolo 19bis.».

Art. 7
(*Sostituzione dell'articolo 5*)

1. L'articolo 5 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 5
(*Libera prestazione di servizi*)

1. L'esercizio occasionale nel territorio regionale della professione di guida alpina in regime di libera prestazione di servizi da parte di soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione europea è effettuato nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del d.lgs. 206/2007.».

Art. 8
(*Modificazioni all'articolo 6*)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

Art. 6
(*Remplacement de l'art. 4*)

1. L'art. 4 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :

« Art. 4
(*Exercice permanent de la profession en Vallée d'Aoste*)

1. Est considéré comme exercice permanent de la profession en Vallée d'Aoste l'activité du guide de haute montagne qui fournit ses prestations à titre permanent sur le territoire régional.
2. L'exercice permanent de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste est subordonné à l'inscription au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi.
3. L'inscription au tableau professionnel régional des guides de haute montagne qui possèdent des titres professionnels délivrés par un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie est subordonnée à la reconnaissance de la qualification professionnelle y afférente, au sens des dispositions du titre III du décret législatif n° 206 du 9 novembre 2007 portant application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 2006/100/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
4. L'exercice permanent de la profession en Vallée d'Aoste peut s'effectuer :
 - a) Sous forme individuelle ;
 - b) Dans le cadre d'une compagnie locale au sens de l'art. 19 de la présente loi ;
 - c) Dans le cadre des associations ou des organismes constitués au sens de l'art. 19 bis de la présente loi. »

Art. 7
(*Remplacement de l'art. 5*)

1. L'art. 5 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :

« Art. 5
(*Prestations de services*)

1. Les guides de haute montagne qui résident dans un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie et qui effectuent à titre occasionnel des prestations de services sur le territoire régional doivent respecter les dispositions du titre II du décret législatif n° 206/2007. »

Art. 8
(*Modification de l'art. 6*)

1. Le troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :

- «3. L'iscrizione all'albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica, a cura dell'UVGAM, della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), e), e h). Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 12.».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/1997, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:
- «3bis. È ammesso il trasferimento su domanda della guida alpina iscritta all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma all'albo professionale regionale, previa verifica, a cura dell'UVGAM, dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere g) e h).».
3. Dopo il comma 3bis dell'articolo 6 della l.r. 7/1997, inserito dal comma 2, è aggiunto il seguente:
- «3ter. È ammessa, nel caso in cui la guida alpina intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, previa verifica, a cura dell'UVGAM, dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere g) e h).».
- Art. 9**
(Sostituzione dell'articolo 7)
1. L'articolo 7 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:
- «**Art. 7**
(Iscrizione all'albo professionale regionale)
1. Sono iscritti all'albo professionale regionale i soggetti che ne fanno richiesta all'UVGAM e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
- b) età minima di 18 anni;
- c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia
- «3. L'iscrizione au tableau est valable trois ans et est renouvelée sur vérification, par l'*UVGAM*, de la persistance des conditions visées aux lettres c), e) et h) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi. Le renouvellement est également subordonné au respect de l'obligation de participer à un cours de recyclage professionnel au sens de l'art. 12 de la présente loi. »
2. Après le troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
- « 3 bis. Les guides de haute montagne inscrits au tableau d'une autre Région ou d'une Province autonome qui en font la demande peuvent être insérés dans le tableau professionnel régional, sur vérification, par l'*UVGAM*, des conditions prévues par les lettres g) et h) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi. »
3. Après le troisième alinéa bis de l'art. 6 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte du deuxième alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
- « 3 ter. Les guides de haute montagne qui souhaitent exercer leur profession à titre permanent sur le territoire de plus d'une Région peuvent être inscrits à plus d'un tableau, sur vérification, par l'*UVGAM*, des conditions prévues par les lettres g) et h) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi. »
- Art. 9**
(Remplacement de l'art. 7)
1. L'art. 7 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
- « **Art. 7**
(Inscription au tableau professionnel régional)
1. Sont inscrites au tableau professionnel régional les personnes qui en font la demande à l'*UVGAM* et qui réunissent les conditions ci-après :
- a) Être citoyen italien, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire italien ;
- b) Être âgé d'au moins 18 ans ;
- c) N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à des peines restrictives de liberté supérieures à trois ans pour un délit involontaire ni d'aucune condamnation pour des délits contre la moralité publique et les bonnes mœurs ; ne pas avoir été déclaré délinquant d'habitude, professionnel ou par tendance, ne pas être soumis à surveillance spéciale ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de sûreté ; n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation comportant l'interdiction d'exercer la pro-

- intervenuta la riabilitazione;
- d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;
 - e) idoneità psicofisica all'esercizio della professione, certificata da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;
 - f) abilitazione tecnica conseguita ai sensi dell'articolo 11 o possesso di titolo di abilitazione tecnica riconosciuto dall'Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM) o ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
 - g) conoscenza delle lingue italiana e francese e di un'altra lingua di uno Stato membro dell'Unione europea, da accertarsi mediante specifica prova d'esame;
 - h) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.

2. Per i cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dello Stato di origine o di provenienza.».

Art. 10

(Modificazione all'articolo 8)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 7/1997 è aggiunto il seguente:

«2bis. L'UVGAM procede alla vidimazione annuale, relativamente alle guide alpine-maestri di alpinismo, anche in presenza di idoneità psicofisica parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, certificata da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente.».

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Sospensione e cancellazione
dall'albo professionale regionale)

1. Le guide alpine che hanno perduto uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), e) e h), o che non siano in regola con l'assolvimento dell'ob-

- fession de guide de haute montagne, sauf en cas de prescription de la peine ou de réhabilitation ;
- d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou d'un titre étranger reconnu équivalent ;
 - e) Répondre aux conditions d'aptitude psychique et physique requises pour l'exercice de la profession, attestées par un certificat médical délivré par un médecin de la structure sanitaire de l'Agence USL territorialement compétente moins de trois mois avant la date de la demande d'inscription ;
 - f) Être titulaire du certificat d'aptitude technique obtenu au sens de l'art. 11 de la présente loi ou d'un titre reconnu équivalent par l'Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM) ou au sens du troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi ;
 - g) Maîtriser l'italien, le français et une autre langue d'un État membre de l'Union européenne (épreuve de maîtrise prévue) ;
 - h) Avoir contracté une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages pouvant être causés à des tiers au cours de leur activité, et ce, pour des sommes non inférieures aux sommes fixées par l'UVGAM.

2. Les ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie doivent fournir les certificats délivrés par une autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance attestant qu'ils remplissent les conditions exigées au sens des lettres c) et e) du premier alinéa du présent article. »

Art. 10

(Modification de l'art. 8)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 7/1997, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. L'UVGAM appose le visa annuel sur la carte des guides de haute montagne – moniteurs d'alpinisme même lorsque ces derniers présentent une inaptitude physique ou psychique, temporaire ou permanente, attestée par le certificat médical délivré à cet effet par un médecin de la structure sanitaire de l'Agence USL territorialement compétente et sont tenus de respecter des prescriptions ou des limitations. »

Art. 11

(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :

« Art. 9

(Suspension et radiation du
tableau professionnel régional)

1. Les guides de haute montagne qui ne remplissent plus l'une des conditions visées aux lettres c), e) et h) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi ou qui n'ont pas

bligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 12 sono sospese dall'albo professionale regionale, fino al riacquisto del requisito o dei requisiti mancanti. La durata della sospensione non può comunque eccedere i tre anni, trascorsi i quali l'UVGAM procede d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dall'albo.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), o in caso di cessata attività per anzianità, le guide alpine possono essere iscritte, su richiesta, in una sezione separata dell'albo, fermo restando il divieto dell'esercizio della professione.».

Art. 12

(*Abrogazione dell'articolo 10*)

1. L'articolo 10 della l.r. 7/1997 è abrogato.

Art. 13

(*Sostituzione dell'articolo 11*)

1. L'articolo 11 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(*Abilitazione tecnica all'esercizio della professione*)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegna mediante il superamento dei test tecnico-attitudinali, la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, organizzati dall'UVGAM.
2. L'ammissione ai test tecnico-attitudinali, ai corsi teorico-pratici e ai successivi esami è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo è altresì richiesto l'effettivo esercizio della professione nel grado di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a due anni.
3. Le attività di insegnamento pratico in occasione dei corsi sono svolte da istruttori tecnici qualificati ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 7, comma 8, della l. 6/1989.».

Art. 14

(*Modificazioni all'articolo 12*)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:
 2. Nel caso di impossibilità di frequenza entro il termine del triennio per causa di forza maggiore, la guida alpina è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo e la relativa iscrizione all'albo professionale regionale è prorogata per un periodo massimo di due anni.».

satisfait à l'obligation de recyclage professionnel visée à l'art. 12 sont suspendus du tableau professionnel régional jusqu'à ce qu'ils régularisent leur position. En tout état de cause, la durée de la suspension ne peut dépasser les trois ans, au-delà desquels l'UVGAM procède à leur radiation d'office.

2. Les guides de haute montagne qui ne remplissent plus la condition requise par la lettre e) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi ou qui ont cessé d'exercer leur activité du fait de leur âge peuvent être inscrits, sur demande, dans une section spéciale du tableau, sans préjudice de l'interdiction d'exercer la profession. »

Art. 12

(*Abrogation de l'art. 10*)

1. L'art. 10 de la LR n° 7/1997 est abrogé.

Art. 13

(*Remplacement de l'art. 11*)

1. L'art. 11 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :

« Art. 11

(*Aptitude technique à l'exercice de la profession*)

1. Pour obtenir le certificat d'aptitude technique à l'exercice de la profession, les intéressés doivent réussir les tests techniques et d'aptitude, ainsi que l'examen final des cours théoriques et pratiques organisés à cet effet par l'UVGAM.
2. Pour être admis aux tests techniques et d'aptitude, aux cours théoriques et pratiques et aux examens y afférents, les intéressés doivent remplir les conditions visées aux lettres a), b), c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi. L'accès aux cours de guide de haute montagne – moniteur d'alpinisme est réservé aux aspirants guides qui exercent la profession depuis au moins deux ans.
3. L'enseignement pratique prévu dans le cadre des cours susdits est assuré par les instructeurs techniques visés à l'art. 18 de la présente loi ou au huitième alinéa de l'art. 7 de la loi n° 6/1989. »

Art. 14

(*Modification de l'art. 12*)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :
 2. Tout guide de haute montagne qui, pour des raisons de force majeure, ne pourrait pas fréquenter le cours en question dans le délai prévu de trois ans est tenu de participer au cours de recyclage immédiatement suivant ; en l'occurrence, la validité de son inscription au tableau professionnel régional est reconduite pour une période de deux ans maximum. »

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 7/1997, le parole: «di guida alpina» sono sostituite dalle seguenti: «nel grado di guida alpina-maestro di alpinismo».

Art. 15
(Modificazioni all'articolo 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/1997, le parole: «autorizzate a norma dell'art. 19» sono soppresse.
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 7/1997 è abrogato.

Art. 16
(Modificazioni all'articolo 14)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine sono stabilite dall'UVGAM e comunicate alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.».
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997 è abrogato.

Art. 17
(Sostituzione dell'articolo 15)

1. L'articolo 15 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 15
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esercizio abusivo della professione di guida alpina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.500. In caso di recidiva, la somma minima e quella massima sono raddoppiate.
2. L'irregolare esercizio della professione di guida alpina comporta:
 - a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 2.000, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4;
 - b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 1.000, per ogni altra violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

2. Au troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 7/1997, les mots : « de guide de haute montagne » sont remplacés par les mots : « de guide de haute montagne – moniteur d'alpinisme ».

Art. 15
(Modification de l'art. 13)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 7/1997, les mots : « autorisées aux termes de l'art. 19 de la présente loi » sont supprimés.
2. Le cinquième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 7/1997 est abrogé.

Art. 16
(Modification de l'art. 14)

1. Le premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :

« 1. Le tarif pour les prestations professionnelles des guides de haute montagne est adopté par l'UVGAM et communiqué à la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme qui veille à sa publication au Bulletin officiel de la Région. »
2. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 7/1997 est abrogé.

Art. 17
(Remplacement de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :

« Art. 15
(Sanctions)

1. Sauf si le fait constitue un délit, l'exercice illégal de la profession de guide de haute montagne est sanctionné par une amende administrative dont le montant varie entre 500 et 1 500 euros. En cas de récidive, lesdits montants sont doublés.
2. L'exercice irrégulier de la profession de guide de haute montagne est sanctionné par :
 - a) Une amende administrative dont le montant varie de 500 à 2 000 euros, en cas de non-respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'art. 13 de la présente loi ;
 - b) Une amende administrative dont le montant varie de 100 à 1 000 euros, en cas de violation des dispositions de la présente loi.
3. L'application des sanctions administratives visées aux premier et deuxième alinéas du présent article est régie par les dispositions de la loi n° 689 du 24

sistema penale).».

Art. 18
(Modificazioni all'articolo 17)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

«b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide alpine organizzando, per conto e d'intesa con la Regione, anche in collaborazione con il Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida o con altri collegi regionali di cui all'articolo 13 della l. 6/1989, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, i corsi di aggiornamento professionale, i corsi per istruttori, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni;».

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

«g) formulare, su richiesta degli enti pubblici interessati, pareri su questioni riguardanti l'ordinamento della professione di guida alpina, nonché su aspetti concernenti interventi a rifugi alpini, sentieri e percorsi alpini e altre opere di pubblico interesse;».

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, è aggiunta la seguente:

«ibis) provvedere ad individuare gli elementi base delle polizze di responsabilità civile verso i terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale;».

4. Dopo la lettera ibis) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, introdotta dal comma 3, è aggiunta la seguente:

«iter) verificare l'adeguatezza delle polizze di responsabilità civile verso i terzi di cui agli articoli 19, comma 5, 19bis, comma 2, e 20, comma 2, lettera cbis), derivanti dallo svolgimento dell'attività.».

Art. 19
(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 18
(Corsi per istruttori)

1. L'UVGAM può organizzare, d'intesa con la struttu-

novembre 1981 portant modification du système pénal. »

Art. 18
(Modification de l'art. 17)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacée :

« b) Pourvoir à la préparation technique, culturelle et professionnelle des guides de haute montagne par l'organisation – pour le compte de la Région et en accord avec celle-ci et éventuellement en collaboration avec le *Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guide ou avec d'autres conseils professionnels régionaux au sens de l'art. 13 de la loi n° 6/1989* – des cours de formation et des examens en vue de l'obtention du certificat d'aptitude technique à l'exercice de la profession, des cours de recyclage professionnel, des cours de formation pour instructeurs techniques, ainsi que des cours pour l'obtention des spécialisations ; »

2. La lettre g) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacée :

« g) Formuler, sur demande des organismes publics intéressés, des avis sur les questions relatives à l'organisation de la profession de guide de haute montagne et aux interventions concernant les refuges, les sentiers et les parcours de montagne, ainsi que tout autre ouvrage d'intérêt public ; »

3. Après la lettre i) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« i bis) Définir les éléments de base des polices de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages que l'assuré peut causer à des tiers au cours de son activité ; »

4. Après la lettre i bis) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997, telle qu'elle résulte du troisième alinéa ci-dessus, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« i ter) Vérifier la pertinence des polices de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages que l'assuré peut causer à des tiers au cours de son activité visées au cinquième alinéa de l'art. 19, au deuxième alinéa de l'art. 19 bis et à la lettre c bis) du deuxième alinéa de l'art. 20 de la présente loi ; »

Art. 19
(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :

« Art. 18
(Cours pour instructeurs)

1. L'UVGAM peut organiser, de concert avec la struc-

ra regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, i corsi teorico-pratici e i relativi esami per il rilascio della qualifica di istruttore tecnico, in conformità ai programmi stabiliti dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Ai corsi sono ammesse le sole guide alpine-maestri di alpinismo che hanno esercitato la professione per un periodo non inferiore a due anni.
3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi sono svolte da istruttori tecnici.».

Art. 20
(*Sostituzione dell'articolo 19*)

1. L'articolo 19 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 19
(*Società locali*)

1. Le società locali organizzano e coordinano il lavoro delle guide alpine ad esse aderenti, in funzione delle esigenze della zona in cui operano.
2. Le società locali esistenti nel territorio regionale svolgono in particolare i seguenti compiti:
 - a) collaborare con l'UVGAM nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d), e) e g), riguardanti la zona di competenza;
 - b) collaborare con gli enti turistici locali, con i Comuni e con la Regione per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, di iniziative volte alla promozione della zona di competenza;
 - c) collaborare con l'UVGAM ai fini della classificazione delle ascensioni effettuabili nella zona di competenza;
 - d) collaborare con l'UVGAM ai fini della chiodatura e manutenzione delle falesie di mezza montagna nella zona di competenza.
3. Possono aderire ad una società locale le guide alpine esercenti stabilmente nella zona di competenza, iscritte all'albo professionale regionale e che ne accettino lo statuto e i regolamenti. Possono inoltre aderire anche le guide alpine invalide o le guide alpine che hanno cessato l'attività e risultano iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 2, residenti in uno dei comuni compresi nella zona di competenza della società locale e che ne accettino lo statuto e i regolamenti.

ture régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme, les cours de formation théorique et pratique et les examens en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur technique, conformément aux programmes établis par le *Collegio nazionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli aspiranti guida*.

2. Seuls les guides de haute montagne – moniteur d'alpinisme qui ont exercé leur profession pendant une période de deux ans au moins sont admis aux cours de formation en cause.
3. L'enseignement pratique prévu dans le cadre des cours susdits est assuré par des instructeurs techniques.»

Art. 20
(*Remplacement de l'art. 19*)

1. L'art. 19 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé :

« Art. 19
(*Compagnies locales*)

1. Les compagnies locales organisent et coordonnent le travail des guides de haute montagne qui les composent, en fonction des exigences de la zone de leur ressort.
2. Les compagnies locales existant sur le territoire régional ont notamment pour tâche de :
 - a) Collaborer avec l'*UVGAM* dans l'exercice des fonctions visées aux lettres c), d), e) et g) du premier alinéa de l'art. 17 de la présente loi dans la zone de leur ressort ;
 - b) Collaborer avec les organismes touristiques locaux, les Communes et la Région pour l'organisation de manifestations sportives et, en général, d'initiatives visant à la promotion de la zone de leur ressort ;
 - c) Collaborer avec l'*UVGAM* aux fins de la classification des ascensions possibles dans la zone de leur ressort ;
 - d) Collaborer avec l'*UVGAM* aux fins du pitonnage et de l'entretien des falaises de moyenne montagne dans la zone de leur ressort.
3. Pour être admis à une compagnie locale, les guides de haute montagne doivent exercer leur profession à titre permanent dans la zone du ressort de la compagnie, être inscrits au tableau professionnel régional et accepter les statuts et les règlements de la compagnie. Peuvent également être admis les guides de haute montagne devenus infirmes ou ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle, à condition qu'ils soient inscrits dans la section spéciale du tableau visée au deuxième alinéa de l'art. 9 de la présente loi, résident dans une commune comprise dans la zone du ressort de la compagnie et acceptent les statuts et les règlements de celle-ci.

4. Lo statuto delle società locali individua i comuni compresi nella zona di competenza.
5. Le società locali devono disporre di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.».

Art. 21

(Inserimento dell'articolo 19bis)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19bis

(Esercizio stabile della professione
in forma organizzata)

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale che non fanno parte di una società locale possono esercitare la professione anche nell'ambito di associazioni o altri enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti, in funzione di una più efficiente offerta dei servizi alla clientela.
2. L'esercizio della professione nelle forme di cui al comma 1 è subordinato a copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.
3. È fatto divieto alle associazioni ed enti di cui al presente articolo di assumere la denominazione di società locale.».

Art. 22

(Modificazioni all'articolo 20)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, dopo le parole: «scuole di alpinismo» sono inserite le seguenti: «e sci-alpinismo».
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, le parole: «a quello delle guide alpine» sono sostituite dalle seguenti: «a quello delle guide alpine-maestri di alpinismo».
3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, le parole: «guida alpina» sono sostituite dalle seguenti: «guida alpina-maestro di alpinismo».
4. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, come modificata dal comma 3, è aggiunta la seguente:
«cbis) la scuola dispone di copertura assicurativa me-

4. Les statuts des compagnies locales définissent les communes comprises dans la zone de leur ressort.
5. Les compagnies locales doivent contracter une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages que l'assuré peut causer à des tiers au cours de son activité, et ce, pour des sommes non inférieures aux sommes fixées par l'UVGAM. »

Art. 21

(Insertion de l'art. 19 bis)

1. Après l'art. 19 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'art. 20 ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 19 bis

(Exercice permanent de la profession
sous une forme organisée)

1. Les guides de haute montagne inscrits au tableau professionnel régional qui ne font pas partie d'une compagnie locale peuvent exercer leur profession dans le cadre d'une association ou de tout autre organisme constitué pour organiser et coordonner le travail de ses adhérents dans une démarche d'amélioration de l'offre de services à la clientèle.
2. Les guides de haute montagne qui souhaitent exercer leur profession au sens du premier alinéa du présent article doivent contracter une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages qu'ils peuvent causer à des tiers au cours de leur activité, et ce, pour des sommes non inférieures aux sommes fixées par l'UVGAM.
3. Il est interdit aux associations et aux organismes visés au présent article de prendre la dénomination de « compagnie locale ».

Art. 22

(Modification de l'art. 20)

1. Le titre de l'art. 20 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacé : « Écoles d'alpinisme et de ski alpinisme » ; au premier alinéa dudit article, après les mots : « école d'alpinisme » sont ajoutés les mots : « et de ski alpinisme ».
2. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 7/1997, les mots : « celui des guides » sont remplacés par les mots : « celui des guides de haute montagne – moniteurs d'alpinisme ».
3. À la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 7/1997, le mot : « guide » est remplacé par les mots : « guide de haute montagne – moniteur d'alpinisme ».
4. Après la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 7/1997, telle qu'elle a été modifiée par le troisième alinéa du présent article, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

«cbis) la scuola dispone di copertura assicurativa me-

diente polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.».

Art. 23
(Modificazioni all'articolo 26)

1. All'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: «approvati dalla struttura regionale competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «verificati dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche».
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

«b) concede all'UVGAM, sulla base di un preventivo di spesa verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, un contributo per l'organizzazione ed attuazione dei corsi ed esami per istruttori, nonché per l'organizzazione dei relativi corsi di aggiornamento. Il contributo è liquidato ad attività conclusa e non può comunque essere superiore al disavanzo finanziario risultante dai rendiconti presentati alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche e dalla stessa verificati;».
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: «approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche».
4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: «approvate dalla struttura regionale competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «verificate dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche».
5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: «annue lire 3.000.000 lorde» sono sostituite dalle seguenti: «annui euro 1.549,37 lordi».
6. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: «struttura regionale competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche».

Art. 24
(Disposizioni di coordinamento)

1. Alla l.r. 7/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

«c bis) L'école doit contracter une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages pouvant être causés à des tiers au cours de son activité, et ce, pour des sommes non inférieures aux sommes fixées par l'UVGAM. »

Art. 23
(Modification de l'art. 26)

1. Dans la dernière phrase de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997, les mots : « approuvés par la structure régionale compétente en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « vérifiés par la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme ».
2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997 est ainsi remplacée :

« b) Accorde à l'UVGAM, sur la base d'un devis vérifié par la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme, une subvention pour l'organisation et la réalisation des cours de formation et des examens d'instructeurs, ainsi que pour l'organisation des cours de recyclage y afférents. Ladite subvention est versée une fois les activités achevées et ne peut en tout cas dépasser le déficit résultant des comptes rendus présentés à la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme et vérifié par celle-ci ; ».
3. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997, les mots : « approuvé par la structure régionale compétente en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « vérifié par la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme ».
4. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997, les mots : « approuvées par la structure régionale compétente en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « vérifiées par la structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme ».
5. À la lettre e) du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997, les mots : « L 3 000 000 bruts par an » sont remplacés par les mots : « 1 549,37 euros bruts par an ».
6. Au deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997, les mots : « structure régionale compétente en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme ».

Art. 24
(Dispositions de coordination)

1. Les modifications ci-après sont apportées à la LR n° 7/1997 :

- a) nel titolo della legge, le parole: «e di aspirante guida alpina» sono sopprese;
- b) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: «e aspirante guida alpina» sono sopprese;
- c) al comma 1 dell'articolo 6, le parole: «e aspiranti guide alpine» sono sopprese;
- d) al comma 1 dell'articolo 12, le parole: «ed aspiranti guide» sono sopprese;
- e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole: «ed aspiranti guide» sono sopprese;
 - 2) al comma 3, le parole: «e le aspiranti guide» sono sopprese;
- f) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera d) del comma 1, le parole: «e aspirante guida» sono sopprese;
 - 2) alle lettere e), f) e i) del comma 1, le parole: «e aspiranti guide» sono sopprese;
- g) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20, le parole: «o aspiranti guide alpine» sono sopprese;
- h) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla rubrica, le parole: «e delle aspiranti guide» sono sopprese;
 - 2) al comma 1, le parole: «ed alle aspiranti guide» sono sopprese;
- i) al comma 1 dell'articolo 22, le parole: «ed aspiranti guide» sono sopprese;
- j) ai commi 2 e 3 dell'articolo 23, le parole: «ed aspiranti guide» sono sopprese;
- k) al comma 3 dell'articolo 25, le parole: «o aspirante guida» sono sopprese;
- l) al comma 1 dell'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera a), le parole: «ed aspiranti guide» sono sopprese;
 - 2) alla lettera f), le parole: «e aspiranti guide» sono sopprese.

Art. 25
(*Disposizioni transitorie*)

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/1997 alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della medesima, la polizza assicurativa prescritta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 9.
2. Le società locali e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della medesima, la polizza assicurativa prescritta, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 20, e dell'articolo 20, comma 2, lettera cbis), della l.r. 7/1997, inserita dal comma 4 dell'arti-

- a) Dans le titre de la loi, les mots : « et d'aspirant guide » sont supprimés ;
- b) Au premier alinéa de l'art. 1^{er}, les mots : « et d'aspirant guide » sont supprimés ;
- c) Au premier alinéa de l'art. 6, les mots : « et des aspirants guides » sont supprimés ;
- d) Au premier alinéa de l'art. 12, les mots : « et les aspirants guides » sont supprimés ;
- e) L'art. 16 est ainsi modifié :
 - 1) Au premier alinéa, les mots : « et des aspirants guides » sont supprimés ;
 - 2) Au troisième alinéa, les mots : « et les aspirants guides » sont supprimés ;
- f) L'art. 17 est ainsi modifié :
 - 1) À la lettre d) du premier alinéa, les mots : « et d'aspirant guide » sont supprimés ;
 - 2) À la lettre e) du premier alinéa, les mots : « et des aspirants guides » et aux lettres f) et i), les mots : « et aspirants guides » sont supprimés ;
- g) À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 20, les mots : « ou aspirants guides » sont supprimés ;
- h) L'art. 21 est ainsi modifié :
 - 1) Dans le titre, la virgule et les mots : « des aspirants guides » sont supprimés ;
 - 2) Au premier alinéa, les mots : « et aspirants guides » sont supprimés ;
- i) Au premier alinéa de l'art. 22, les mots : « et aux aspirants guides » sont supprimés ;
- j) Aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 23, les mots : « et les aspirants guides » sont supprimés ;
- k) Au troisième alinéa de l'art. 25, les mots : « ou l'aspirant guide » sont supprimés ;
- l) Le premier alinéa de l'art. 26 est ainsi modifié :
 - 1) À la lettre a), les mots : « et des aspirants guides » sont supprimés ;
 - 2) À la lettre f), les mots : « et d'aspirants guides » sont supprimés.

Art. 25
(*Dispositions transitoires*)

1. Les guides de haute montagne inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la LR n° 7/1997 doivent contracter l'assurance visée à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 7 de ladite loi, tel qu'il résulte de l'art. 9 ci-dessus, ou adapter l'assurance qu'ils ont déjà souscrite, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les compagnies locales et les écoles d'alpinisme et de ski alpinisme existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent contracter l'assurance visée, respectivement, au cinquième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'art. 20 ci-dessus, et à la lettre c bis) du deuxième alinéa de l'art. 20 de ladite loi, telle qu'elle a été insérée par le quatrième alinéa de l'art. 22 ci-dessus, ou adapter l'assurance qu'ils ont déjà

colo 22.

3. Le associazioni o altri enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, la polizza assicurativa prescritta ai sensi dell'articolo 19bis, comma 2, inserito dall'articolo 21.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 ottobre 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 56

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2287 del 21.08.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 27.08.2009;
- assegnato alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 02.09.2009;
- esaminato dalla IV^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 29.09.2009, con emendamenti e relazione del Consigliere AGOSTINO;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 07.10.2009, con deliberazione n. 788/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 9 ottobre 2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
12 OTTOBRE 2009, N. 33.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

souscrite, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les associations ou les autres organismes constitués pour organiser et coordonner le travail de leurs adhérents doivent contracter l'assurance visée au deuxième alinéa de l'art. 19 bis de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'art. 21 ci-dessus, ou adapter l'assurance qu'ils ont déjà souscrite, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 12 octobre 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 56

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2287 du 21.08.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 27.08.2009 ;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 02.09.2009 ;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 29.09.2009 avec amendements et rapport du Conseiller AGOSTINO ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 07.10.2009, délibération n° 788/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 9 octobre 2009.

«Art. 2
(Definizione di guida alpina e
di aspirante guida alpina)

1. È guida alpina chi esercita professionalmente le seguenti attività:
- a) accompagnamento di persone in escursioni ed ascensioni alpine, sia su roccia, sia su ghiaccio, sia su misto;
 - b) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche;
 - c) insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia, ghiaccio e misto e delle tecniche sci-alpinistiche;
 - d) allenamento alla pratica anche competitiva delle suddette attività.

2. È aspirante guida alpina chi esercita le attività di cui al comma 1, lett. a) e b), nei limiti stabiliti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM). L'aspirante guida alpina è inoltre autorizzata a svolgere l'attività di cui al comma 1, lett. c) e d), solo in qualità di collaboratore di una guida alpina.».

Nota all'articolo 3:

⁽²⁾ L'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 3
(Specializzazioni).

1. Alla guida ed aspirante guida alpina è consentito l'esercizio di ulteriori attività direttamente derivate dagli ambiti professionali di cui all'art. 2, quali:
 - a) il torrentismo sportivo, consistente nell'accompagnamento di singoli o gruppi lungo itinerari interessati dalla presenza di torrenti, forre, orridi e simili, per affrontare i quali è necessario l'uso di tecniche e attrezzi alpinistiche, nonché l'insegnamento delle relative tecniche;
 - b) le altre specializzazioni, così come definite dall'art. 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).
2. Le specializzazioni di cui al comma 1 si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorico-pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dall'UVGAM ai sensi dell'art. 17 o dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.».

Nota all'articolo 6:

⁽³⁾ L'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 4
(Esercizio stabile della professione).

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'art. 6.
2. Costituisce esercizio stabile della professione l'organizzazione di corsi e l'apertura di scuole di alpinismo, anche solo stagionali, e, comunque, l'esercizio della professione in Valle d'Aosta, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti o invitando gli stessi a recarsi nella regione.».

Nota all'articolo 7:

⁽⁴⁾ L'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 5
(Esercizio saltuario della professione).

1. Per esercizio saltuario della professione si intende l'attività svolta da guide alpine o aspiranti guide alpine, iscritte presso altro albo professionale regionale istituito ai sensi della l. 6/1989, o abilitate all'esercizio della professione, conformemente alle norme vigenti nello Stato estero di appartenenza, e provenienti in accompagnamento di

propri clienti da altre regioni o dall'estero.

2. L'esercizio saltuario della professione di guida alpina e aspirante guida alpina non è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'art. 6, ma comporta l'obbligo di osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13.».

Nota all'articolo 8:

⁽⁵⁾ Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«3. L'iscrizione all'albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica, a cura dell'UVGAM, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), c) e g.).».

Nota all'articolo 9:

⁽⁶⁾ L'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 7
(Iscrizione all'albo professionale regionale).

1. Sono iscritti all'albo professionale regionale i soggetti che ne fanno richiesta all'UVGAM e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) età minima di 18 anni per le aspiranti guide alpine e di 21 anni per le guide alpine;
 - c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli art. 11, comma 1, e 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;
 - d) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i soggetti nati anteriormente al 1° gennaio 1957; l'equivalenza del titolo di studio conseguito in uno Stato estero al corrispondente titolo di studio italiano risulta da apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente e apposta in calce o allegata alla traduzione in lingua italiana o francese, debitamente legalizzata, del titolo di studio prodotto;
 - e) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dal medico di sanità pubblica del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;
 - f) abilitazione tecnica conseguita a norma dell'art. 11;
 - g) residenza o domicilio in un comune della regione;
 - h) conoscenza delle lingue italiana e francese, da accertarsi mediante specifica prova d'esame organizzata dall'UVGAM, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di turismo.
2. Per i cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. c) ed e), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati di origine o di provenienza.».

Nota all'articolo 9:

⁽⁷⁾ L'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 9
(Cancellazione dall'albo professionale regionale).

1. *Le guide alpine e le aspiranti guide alpine che hanno perduto uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 1, sono cancellate dall'albo professionale regionale; nel caso di perdita del requisito di cui all'art. 7, comma 1, lett. e), o in caso di cessata attività per anzianità, le guide ed aspiranti guide alpine sono iscritte, qualora interessate e su loro richiesta, in separata sezione dell'albo, senza diritto all'esercizio della professione.».*

Nota all'articolo 12:

⁽⁸⁾ L'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 10
(Trasferimento all'albo professionale regionale).

1. *È ammesso il trasferimento, su domanda, della guida alpina ed aspirante guida alpina iscritta all'albo di un'altra regione o provincia autonoma al corrispondente albo professionale della Valle d'Aosta.*
2. *Il trasferimento è disposto dall'UVGAM, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o domicilio in un comune della Valle d'Aosta e previo superamento dell'esame di cui all'art. 7, comma 1, lett. h).».*

Nota all'articolo 13:

⁽⁹⁾ L'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 11
(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione).

1. *L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina si consegna mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami, organizzati dall'UVGAM ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b).*
2. *Sono ammessi ai corsi di cui al comma 1 i soggetti residenti in un comune della Valle d'Aosta e aventi l'età prescritta per l'iscrizione all'albo professionale regionale; nel caso di corsi per guida alpina è altresì richiesto l'avvenuto esercizio della professione di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a due anni.*
3. *Le attività di insegnamento pratico nei corsi di cui al comma 1 sono svolte da istruttori a ciò abilitati ai sensi dell'art. 18 o dell'art. 7, comma 8, della l. 6/1989.».*

Note all'articolo 14:

⁽¹⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

- «2. Nel caso di impossibilità di frequenza entro il termine del triennio per causa di forza maggiore riconosciuta dall'UVGAM, la guida o aspirante guida è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo e la relativa iscrizione all'albo professionale regionale è prorogata per un periodo massimo di un anno.».*

⁽¹¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

- «3. Per le aspiranti guide alpine la frequenza del corso di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina*

equivale, ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2, alla frequenza di un corso di aggiornamento.».

Note all'articolo 15:

⁽¹²⁾ Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

- «2. Le società locali autorizzate a norma dell'art. 19 o, ove non esistenti, l'UVGAM, individuano nelle rispettive zone le ascensioni di primo ordine, di secondo ordine e le escursioni facili.».*

⁽¹³⁾ Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

- «5. Le aspiranti guide alpine sono autorizzate a fungere da capo cordata nelle ascensioni di primo ordine soltanto nei seguenti casi:*
- a) quando fanno parte di una cordata condotta da una guida e sono invitati a ciò dalla medesima guida;*
 - b) quando sono a capo di una cordata facente parte di un gruppo di cordate condotte da una guida.».*

Note all'articolo 16:

⁽¹⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

- «1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'UVGAM.».*

⁽¹⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

- «2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutte le guide e aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d'Aosta.».*

Nota all'articolo 17:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 15
(Sanzioni).

- 1. L'esercizio abusivo della professione di guida o aspirante guida alpina è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000; in caso di recidiva la somma minima e quella massima sono raddoppiate.*
 - 2. L'irregolare esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina è inoltre punito con le seguenti sanzioni amministrative:*
- a) chi, essendo iscritto in un albo professionale di altra regione o provincia autonoma, esercita stabilmente la professione di guida alpina o aspirante guida alpina in Valle d'Aosta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000; in caso di recidiva le somme minima e massima sono triplicate;*
 - b) l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 è*

punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 4.000.000;

- c) l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali, stabilite ai sensi dell'art. 14, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000 (1a);
 - d) ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

Note all'articolo 18:

(¹⁷) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«[1. All'UVGAM sono affidati i seguenti compiti:...]

- b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide e delle aspiranti guide alpine organizzando, per conto e d'intesa con la Regione, da sola o in collaborazione con il Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guide, di cui all'art. 15 della l. 6/1989, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, i corsi di aggiornamento per guide ed aspiranti guide alpine di cui all'art. 12, i corsi di preparazione per istruttori a norma dell'art. 18, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'art. 3;».

(¹⁸) La lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«g) formulare, su richiesta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, pareri sulle questioni relative all'ordinamento delle professioni di guida e aspirante guida alpina, nonché sulle questioni relative agli interventi a rifugi e altre opere alpine;».

Nota all'articolo 19:

(¹⁹) L'articolo 18 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 18
(Corsi per istruttori).

- 1. Il rilascio, da parte dell'UVGAM, della qualifica di istruttore è subordinato alla frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed al superamento dei relativi esami, organizzati dall'UVGAM ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b).
- 2. Ai corsi di formazione per istruttori sono ammesse le sole guide alpine che hanno esercitato la professione per un periodo non inferiore a tre anni.
- 3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di formazione per istruttori sono svolte da istruttori abilitati da almeno tre anni.».

Nota all'articolo 20:

(²⁰) L'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 19
(Società locali).

- 1. Assumono la denominazione di Società locali le associazioni costituite per organizzare e coordinare il lavoro delle guide alpine ed aspiranti guide alpine ad esse aderenti, in funzione delle esigenze della zona in cui esse operano.
- 2. Le Società locali collaborano con le aziende di promozione turistica, con i Comuni e con la Regione per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, di iniziative volte alla promozione della zona di competenza.
- 3. Ai fini della presente legge, le Società locali di guide e aspiranti guide alpine sono autorizzate con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentito il parere dell'UVGAM; con il medesimo decreto è altresì approvato lo statuto dell'associazione, che deve essere conforme ai principi della presente legge, nonché allo statuto ed ai regolamenti dell'UVGAM.
- 4. Nella medesima zona della regione, comprensiva di uno o più comuni, può essere autorizzata una sola Società locale di guide e aspiranti guide alpine.
- 5. Hanno diritto, a richiesta, di fare parte delle Società locali autorizzate le guide ed aspiranti guide alpine esercenti stabilmente nella rispettiva zona, iscritte all'albo regionale professionale e che accettino lo statuto ed i regolamenti dell'associazione; lo stesso diritto è riconosciuto alle guide ed aspiranti guide alpine invalide, a norma dell'art. 23, residenti in uno dei comuni compresi nella zona di competenza della Società locale e che ne accettino lo statuto ed i regolamenti.
- 6. Lo statuto della Società locale di guide ed aspiranti guide alpine individua i comuni compresi nella rispettiva zona.».

Note all'articolo 22:

(²¹) La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«(Scuole di alpinismo).».

(²²) Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«1. Sono considerate scuole di alpinismo le strutture, comunque denominate e costituite, che svolgono stabilmente in forma organizzata e collettiva attività di insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia, ghiaccio e misto e delle tecniche sci-alpinistiche, con esclusione delle attività di formazione professionale di cui alla presente legge.».

(²³) La lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«b) le aspiranti guide alpine, di cui la scuola eventualmente si avvale per l'attività di insegnamento, risultano in numero comunque non superiore a quello delle guide alpine;».

(²⁴) La lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«c) la direzione della scuola è affidata ad una guida alpina autorizzata all'esercizio stabile della professione in Valle d'Aosta da almeno tre anni.».

Note all'articolo 23:

⁽²⁵⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«a) interviene, mediante la concessione di contributi a favore dell'UVGAM, fino ad un massimo del cento per cento delle spese relative all'organizzazione ed attuazione di corsi ed esami per l'abilitazione di guide ed aspiranti guide alpine e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento, organizzati dall'UVGAM per conto e d'intesa con la Regione; a tale fine si intendono per spese di organizzazione ed attuazione solo quelle tecnicamente necessarie alla realizzazione dei corsi, ovvero le spese per l'acquisto di materiali, per la remunerazione degli istruttori e per l'uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento dei corsi medesimi. Sono escluse le spese concernenti l'alloggiamento ed il trasferimento nelle località sedi del corso, che rimangono totalmente a carico dei partecipanti. La Regione, sulla base dei preventivi presentati dall'UVGAM e approvati dalla struttura regionale competente in materia di turismo, eroga un primo acconto, salvo conguaglio da effettuarsi sulla base dei rendiconti presentati dall'UVGAM;».

⁽²⁶⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«b) concede all'UVGAM, sulla base di un preventivo di spesa approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo, un contributo per l'organizzazione ed attuazione dei corsi ed esami per istruttori, nonché per l'organizzazione dei relativi corsi di aggiornamento. Il contributo è liquidato ad attività conclusa e non può comunque essere superiore al disavanzo finanziario risultante dai rendiconti presentati alla struttura regionale competente in materia di turismo e dalla stessa approvati.».

⁽²⁷⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«c) concede un contributo annuo a favore dell'UVGAM in misura non superiore all'ottanta per cento delle spese di funzionamento, quali risultano dal bilancio di previsione dell'UVGAM e approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo; l'erogazione del contributo avviene in due soluzioni, di cui l'acconto su presentazione del bilancio preventivo, in percentuale non superiore al settanta per cento ed il saldo previa presentazione del bilancio consuntivo, regolarmente approvato dai competenti organi statutari;».

⁽²⁸⁾ La lettera d) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«d) concede un contributo a favore dell'UVGAM in misura non superiore all'ottanta per cento dell'importo dei premi relativi alle polizze di assicurazione di cui all'art. 17, comma 1, lett. i), preventivamente approvate dalla struttura regionale competente in materia di turismo; l'erogazione avviene in via anticipata e previa presentazione della copia della polizza assicurativa;».

⁽²⁹⁾ La lettera e) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«e) assume a proprio carico la corresponsione degli assegni di cui agli art. 22, 23 e 24; l'entità degli assegni di anzianità e di invalidità ordinaria e speciale è fissata in annue lire 3.000.000 lorde; l'entità dell'assegno è aggiornata con legge finanziaria della Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), e successive modificazioni;».

⁽³⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«2. I contributi e le provvidenze di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.

Note all'articolo 24:

⁽³¹⁾ Il titolo della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta.».

⁽³²⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«1. L'esercizio e l'organizzazione della professione di guida alpina e aspirante guida alpina in Valle d'Aosta sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella presente legge.».

⁽³³⁾ Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«1. È istituito, presso l'UVGAM, l'albo professionale regionale delle guide e aspiranti guide alpine, di cui all'art. 4 della l. 6/1989.».

⁽³⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«1. Le guide ed aspiranti guide alpine sono tenute a frequentare, almeno ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati dall'UVGAM, d'intesa e per conto della Regione.».

⁽³⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«1. L'UVGAM è organo di autogoverno e autodisciplina della professione, è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo, è dotata di personalità giuridica e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali di cui all'art. 13 della l. 6/1989; l'UVGAM ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide ed aspiranti guide alpine esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.».

⁽³⁶⁾ Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

- «3. Hanno diritto di far parte dell'UVGAM, con parità di diritti e di doveri, tutte le guide e le aspiranti guide alpine iscritte nell'albo professionale regionale.».
- (37) La lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:
«d) promuovere studi e provvedere alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti le professioni di guida e aspirante guida alpina;».
- (38) Le lettere e), f) e i) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedevano quanto segue:
*«e) promuovere e sviluppare le relazioni con gli altri organismi operanti nel settore di interesse delle guide e aspiranti guide alpine;
f) coordinare l'attività delle associazioni locali delle guide e aspiranti guide alpine, nel rispetto della loro autonomia;
i) stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore delle guide e aspiranti guide ad essa iscritte, per la corresponsione di somme una tantum in caso di morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio in servizio.».*
- (39) La lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:
«a) la scuola si avvale esclusivamente, per l'attività di insegnamento, di guide alpine o aspiranti guide alpine iscritte all'albo professionale regionale;».
- (40) La rubrica dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:
«(Provvidenze a favore delle guide e delle aspiranti guide alpine e loro superstiti).».
- (41) Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:
*«1. La Regione corrisponde annualmente, previa specifica richiesta indirizzata alla struttura regionale competente in materia di turismo, a tutte le guide ed alle aspiranti guide alpine iscritte all'UVGAM e residenti in Valle d'Aosta, nonché ai loro superstiti:
a) assegni di anzianità;
b) assegni di invalidità permanente;
c) assegni di reversibilità.».*
- (42) Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:
*«1. Gli assegni di anzianità sono corrisposti in favore delle guide ed aspiranti guide alpine che, avendo cessato l'esercizio della professione, si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) hanno compiuto il sessantesimo anno di età ed esercitato la professione in Valle d'Aosta per almeno venticinque anni;
b) hanno esercitato la professione in Valle d'Aosta per almeno trentacinque anni.».*
- (43) I commi 2 e 3 dell'articolo 23 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedevano quanto segue:
*«2. Gli assegni ordinari di invalidità permanente spettano a tutte le guide ed aspiranti guide alpine che hanno esercitato la professione in Valle d'Aosta per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e che, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, non sono più in grado di svolgere la professione per sopravvenuta invalidità superiore al cinquanta per cento.
3. Gli assegni speciali di invalidità permanente spettano a tutte le guide ed aspiranti guide alpine, indipendentemente dal tempo per il quale hanno esercitato la professione, qualora siano colpiti da invalidità specifica, a norma del comma 2, derivante da causa di servizio.».*
- (44) Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:
«3. A partire dal 1° gennaio 1976, sono computati come periodi di anzianità di esercizio della professione utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli art. 22, 23 e 24 esclusivamente i periodi nei quali la guida o aspirante guida alpina è stata iscritta all'UVGAM.».
- (45) La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:
«a) interviene, mediante la concessione di contributi a favore dell'UVGAM, fino ad un massimo del cento per cento delle spese relative all'organizzazione ed attuazione di corsi ed esami per l'abilitazione di guide ed aspiranti guide alpine e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento, organizzati dall'UVGAM per conto e d'intesa con la Regione; a tale fine si intendono per spese di organizzazione ed attuazione solo quelle tecnicamente necessarie alla realizzazione dei corsi, ovvero le spese per l'acquisto di materiali, per la remunerazione degli istruttori e per l'uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento dei corsi medesimi. Sono escluse le spese concernenti l'alloggiamento ed il trasferimento nelle località sedi del corso, che rimangono totalmente a carico dei partecipanti. La Regione, sulla base dei preventivi presentati dall'UVGAM e approvati dalla struttura regionale competente in materia di turismo, eroga un primo acconto, salvo conguaglio da effettuarsi sulla base dei rendiconti presentati dall'UVGAM;».
- (46) La lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:
«f) eroga, a partire dall'anno 1997, a favore delle Società locali di guide e aspiranti guide alpine, di cui all'art. 19, un contributo fino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese necessarie per la ristrutturazione delle sedi delle medesime Società locali, per l'arredamento, nonché per l'acquisizione di strumentazione informatica necessaria ad assicurare una più efficiente gestione dell'attività delle medesime Società locali.».

Nota all'articolo 25:

- (47) L'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 6
(Albo professionale regionale).

1. È istituito, presso l'UVGAM, l'albo professionale regionale delle guide e aspiranti guide alpine, di cui all'art. 4 della l. 6/1989.

2. L'UVGAM gestisce l'albo professionale regionale e ne cura l'aggiornamento.
3. L'iscrizione all'albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica, a cura dell'UVGAM, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), c) e g.).».

Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 34.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali
Art. 2 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
Art. 3 – Variazioni allo stato di previsione della spesa
Art. 4 – Variazioni alla codificazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione
Art. 5 – Dichiarazione di urgenza

Art. 1

(Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali, ivi comprese le leggi regionali 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011) e 17 giugno 2009, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011), sono modificate per l'anno 2009 nelle misure indicate nell'allegato A.

Art. 2

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011 sono apportate le seguenti variazioni:

- a) in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2009:
capitolo 01610 (Gettito imposte anni precedenti) euro 17.000.000,00
competenza euro 17.000.000,00
cassa euro 17.000.000,00

capitolo 09700 (Recuperi, rimborsi e proventi diver-

Loi régionale n° 34 du 27 octobre 2009,

portant première rectification du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

- Art. 1^{er} – Autorisation d'augmenter ou de diminuer certaines dépenses établies par des lois régionales
Art. 2 – Rectification de l'état prévisionnel des recettes
Art. 3 – Rectification de l'état prévisionnel des dépenses
Art. 4 – Modification de la codification de certains chapitres de dépense du budget prévisionnel
Art. 5 – Déclaration d'urgence

Art. 1^{er}

(Autorisation d'augmenter ou de diminuer certaines dépenses établies par des lois régionales)

1. Les autorisations de dépense établies par des lois régionales, y compris les lois régionales n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011) et n° 15 du 17 juin 2009 (Réajustement du budget prévisionnel 2009, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011), sont modifiées, au titre de 2009, suivant les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi.

Art. 2

(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes :

- a) Augmentation, limitativement à l'exercice 2009
Chapitre 01610 (Revenu des impôts des années précédentes)
Exercice budgétaire 17 000 000,00 euros
Fonds de caisse 17 000 000,00 euros

si)			
competenza	euro	5.200.000,00	
cassa	euro	5.200.000,00	

b) in diminuzione:

capitolo 00300 (Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent)		
competenza anno 2009	euro	31.500.000,00
cassa	euro	27.850.000,00
competenza anno 2010	euro	31.875.000,00
competenza anno 2011	euro	32.250.000,00

Art. 3

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

- Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009, e di quello per il triennio 2009/2011 sono apportate le seguenti variazioni come indicate, in diminuzione, nell'allegato B e, in aumento, nell'allegato C:

a) in diminuzione

anno 2009	competenza	euro	39.091.197,75	
	cassa	euro	35.465.725,00	
anno 2010	competenza	euro	34.041.280,00	
anno 2011	competenza	euro	34.046.280,00	

b) in aumento

anno 2009	competenza	euro	29.791.197,75	
	cassa	euro	29.815.725,00	
anno 2010	competenza	euro	2.166.280,00	
anno 2011	competenza	euro	1.796.280,00	

Art. 4

(Variazioni alla codificazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione)

- La codificazione dei sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 è così modificata «2.1.2.2.1.0.10.32»:

- capitolo 47012 (Spese per l'attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale);
- capitolo 47031 (Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Francia (Alpi) Alcotra 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale);
- capitolo 47033 (Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale);
- capitolo 47035 (Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transnazionale

Chapitre 09700 (Recouvrements, remboursements et autres recettes)	
Exercice budgétaire	5 200 000,00 euros
Fonds de caisse	5 200 000,00 euros

b) Diminution

Chapitre 00300 (Taxe de concession de la maison de jeu de Saint-Vincent)	
Exercice budgétaire 2009	31 500 000,00 euros
Fonds de caisse	27 850 000,00 euros
Exercice budgétaire 2010	31 875 000,00 euros
Exercice budgétaire 2011	32 250 000,00 euros

Art. 3

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

- L'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes, au sens de l'annexe B (Diminution) et de l'annexe C (Augmentation) de la présente loi :

a) Diminution

Année 2009 Exercice budgétaire	39 091 197,75 euros
Fonds de caisse	35 465 725,00 euros
Année 2010 Exercice budgétaire	34 041 280,00 euros
Année 2011 Exercice budgétaire	34 046 280,00 euros

b) Augmentation

Année 2009 Exercice budgétaire	29 791 197,75 euros
Fonds de caisse	29 815 725,00
Année 2010 Exercice budgétaire	2 166 280,00 euros
Année 2011 Exercice budgétaire	1 796 280,00 euros

Art. 4

(Modification de la codification de certains chapitres de dépense du budget prévisionnel)

- Le nouveau code 2.1.2.2.1.0.10.32 s'applique aux chapitres de l'état prévisionnel de la dépense du budget 2009 indiqués ci-après :

- chapitre 47012 (Dépenses pour la réalisation du programme Compétitivité régionale 2007/2013 cofinancé par le Fonds européen de développement régional – FEDER et par le Fonds de roulement de l'Etat) ;
- chapitre 47031 (Dépenses pour la réalisation du programme transfrontalier de coopération territoriale Italie _ France « Alpes » Alcotra 2007/2013, cofinancé par le Fonds européen de développement régional – FEDER et par le Fonds de roulement de l'Etat) ;
- chapitre 47033 (Dépenses pour la réalisation du programme transnational de coopération territoriale Italie-Suisse 2007/2013, cofinancé par le Fonds européen de développement régional – FEDER et par le Fonds de roulement de l'Etat) ;
- chapitre 47035 (Dépenses pour la réalisation du programme transnational de coopération territoriale

Spazio Alpino 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale);

- capitolo 47037 (Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transnazionale Central Europe 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale);
 - capitolo 47039 (Spese per l'attuazione dei Programmi Cooperazione territoriale interregionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale);
 - capitolo 47051 (Spese per l'attuazione del Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)).
2. La codificazione del capitolo 64821 (Spese per il completamento delle infrastrutture ricreativo-sportive finanziarie ai sensi delle LL.RR. n. 45/86 e n. 41/99) dello statuto di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 è così modificata «2.1.2.1.0.3.10.24».

Art. 5

(*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 ottobre 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

Espace alpin 2007/2013, cofinancé par le Fonds européen de développement régional – FEDER et par le Fonds de roulement de l'État) ;

- chapitre 47037 (Dépenses pour la réalisation du programme de coopération territoriale transnationale *Central Europe* 2007/2013 cofinancé par le Fonds européen de développement régional – FEDER et par le Fonds de roulement de l'État) ;
 - chapitre 47039 (Dépenses pour la réalisation des programmes de coopération territoriale interrégionale 2007/2013 cofinancés par le Fonds européen de développement régional – FEDER et par le Fonds de roulement de l'État) ;
 - chapitre 47051 (Dépenses pour la réalisation du programme *Valle d'Aosta* 2007/2013 cofinancé par le Fonds pour les zones sous-utilisées – FAS).
2. Le nouveau code du chapitre 64821 (Dépenses pour l'achèvement des infrastructures récréatives et sportives financées au sens des lois régionales n° 45/1986 et n° 41/1999) de l'état prévisionnel de la dépense du budget 2009 de la Région est le suivant : 2.1.2.1.0.3.10.24.

Art. 5

(*Déclaration d'urgence*)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 27 octobre 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATI DA LEGGI REGIONALI

Riferimento	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa in aumento			Autorizzazioni di Spesa in diminuzione		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
I.r. 23 dicembre 1991, n. 78 (cap. 68150)	Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto "Corrado Gex" della Valle d'Aosta					1.000.000	
I.r. 17 marzo 1992, n. 8 (cap. 57490)	Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta	93.700					
I.r. 7 aprile 1992, n. 15 (capp. 67975, 67980, 67985, 68080)	Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier				548.830,67		
I.r. 7 dicembre 1993, n. 84 (capp. 21852, 46850)	Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo			180.216			
I.r. 1° settembre 1997, n. 29 (cap. 67670, 67710, 67760, 67770, 67790, 67810, 67910, 67970)	Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea				464.136		

Riferimento	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa in aumento			Autorizzazioni di Spesa in diminuzione		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
l.r. 31 dicembre 1999, n. 47 (capp. 39680, 40435)	Interventi per la valorizzazione del comprensorio del Marais nei comuni di Morgex e di La Salle	40.000	150.000				
l.r. 26 luglio 2000, n. 19 (capp. 55130, 55140, 55145, 55147, 55150, 55155, 55156, 56100, 56330, 56340)	Autonomia delle istituzioni scolastiche	18.000			235.000		
D.C. n° 1807 del 24 gennaio 2001 in applicazione dei regolamenti CE nn. 1257/99 e 1750/99 (capp. 41735, 41750, 41765, 43710, 44025, 44045)	Piano di sviluppo rurale 2000/2006	144.000			350.000		
l.r. 15 marzo 2001, n. 6 (capp. 64100, 64110, 64120, 64125, 64300)	Riforma dell'organizzazione turistica regionale			2.000			
l.r. 4 settembre 2001, n. 21 (capp. 42845, 42847, 42850)	Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti			4.738.933			

Riferimento	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa in aumento			Autorizzazioni di Spesa in diminuzione		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
l.r. 12 novembre 2001, n. 31 (capp. 46865, 46880, 47570, 47845, 64340, 65300)	Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11				120.000		
l.r. 12 novembre 2001, n. 32 (cap. 40815)	Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa	806.280	806.280		806.280	806.280	304.634
l.r. 22 aprile 2002, n. 3 (capp. 42790, 42815, 42818, 42820, 42821)	Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore delle bestiame di interesse zootechnico	565.701					
l.r. 24 giugno 2002, n. 9 (cap. 40830)	Istituzione della Fondazione "Montagna sicura"	20.000					150.000
l.r. 24 giugno 2002, n. 10 (cap. 39690)	Interventi per la valorizzazione della riserva naturale denominata Mont Mars, e del territorio circostante in comune di Fontainemore						
l.r. 21 gennaio 2003, n. 2 (capp. 47556, 47557, 47558, 47559, 47575, 47805)	Tutela e valorizzazione dell'artigianato tipico	34.000					

Riferimento	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa in aumento			Autorizzazioni di Spesa in diminuzione	
		2009	2010	2011	2009	2010
I.r. 31 marzo 2003, n. 6 (capp. 21850, 35745, 35750, 35760, 35770, 35790, 47025, 47580, 47590, 47600, 47605, 47610, 47630)	Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane				79.000	
I.r. 1° aprile 2004, n. 3 (capp. 64461, 64490, 66505, 66506, 66507, 66508, 66509, 66510)	Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport			80.000		
I.r. 18 giugno 2004, n. 8 (cap. 64811)	Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio			294.694,67		
I.r. 17 agosto 2004, n. 21 (cap. 47053, 51845)	Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13			1.100.000,00		
I.r. 3 gennaio 2006, n. 3 (capp. 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772, 33773, 33774)	Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia			140.000	110.000	

Riferimento	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa in aumento			Autorizzazioni di Spesa in diminuzione	
		2009	2010	2011	2009	2010
I.r. 12 dicembre 2007, n. 32 - Titolo III (capp. 30153, 41800, 41801, 41802, 41803, 41804, 41805, 42108, 42109, 42110, 42550, 42551, 43715, 43716, 43717, 43991, 46490, 67405, 67406, 67407, 67408)	Legge finanziaria per gli anni 2008/2010 - Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale	1.066.000	300.000	100.000	850.000	
I.r. 10 dicembre 2008, n. 29 - art. 17, comma 2 (capp. 26010, 26031, 30151, 30153)	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge Finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali - Interventi in materia di politica del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7	1.000.000			20.000	
I.r 10 dicembre 2008, n. 29 - art. 18, comuni 8 e 11 (capp 30052, 47030, 47031, 47033, 47035, 47037, 47039)	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge Finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale		110.000		85.000	

Riferimento	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa in aumento			Autorizzazioni di Spesa in diminuzione		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
l.r. 10 dicembre 2008, n. 29 - art. 19, commi 3 e 6 (capp. 20000 parz., 30500 parz., 30501 parz., 30515, 30560, 30650, 39020 parz.)	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge Finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali - Disposizioni in materia di personale regionale	1.250.000	50.000	50.000	1.812.500	50.000	50.000
l.r. 10 dicembre 2008, n. 29 - art. 22, comma 1 (cap. 60310)	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge Finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali - Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali			1.100.000			
l.r. 10 dicembre 2008, n. 29 - art. 45 (cap. 55560, 55600)	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge Finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali - Disposizioni in materia di interventi regionali per il diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30			20.000			
l.r. 26 maggio 2009, n. 11 (cap. 67377, 67378)	Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta.			1.555.000			

Allegato B - DIMINUZIONI

Capitolo	Descrizione capitolo	competenza 2009	cassa 2009	competenza 2010	competenza 2011
20435	Spese per indennità, canoni, servitù ed altri diritti reali su beni immobili di terzi	561.000,00	561.000,00		
20472	Spese su immobili destinati ad uffici e servizi: condizionamento, manutenzione ordinaria, gestione impianti e oneri condominiali	50.000,00	50.000,00		
20481	Spese di manutenzione e gestione del sistema informativo regionale	230.000,00		840.000,00	840.000,00
21450	Spese per la comunicazione istituzionale	115.000,00	115.000,00		
21600	Spese per l'adesione e partecipazione ad organismi associativi regionali, nazionali ed internazionali nonché ad iniziative di carattere istituzionale nel quadro di accordi bilaterali	10.750,00	20.000,00		
21615	Contributi per la partecipazione o adesione a congressi, convegni, seminari, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie riconosciute di interesse regionale, nazionale ed internazionale od anche a rilevanza locale	70.000,00	40.000,00		
21820	Spese per incarichi di consulenza e studi			20.000,00	
21835	Spese per le convenzioni con Finaosta S.p.A. per l'istruttoria relativa alle domande di salvataggio e ristrutturazione presentate da imprese in difficoltà	20.000,00	5.000,00		
21850	Spese per le convenzioni con Finaosta S.p.A. per l'istruttoria valutativa su domande di intervento presentate da imprese industriali e artigiane	55.000,00	20.000,00		
22630	Spese per la disponibilità di un aeroplano della S.p.A. Air Vallée con sede in Aosta	500.000,00	360.000,00		
25012	Spese per l'istituzione di botteghe scuola presso imprese artigiane, per l'apprendimento di tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione	30.216,00			
30052	Spese per l'attuazione di iniziative a supporto della gestione e del controllo di programmi comunitari a valere sul P.O. Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013 e di altri programmi oggetto di contributo comunitario	85.000,00	85.000,00		
30151	Spese per corsi di qualificazione professionale per operatori agrituristicci	20.000,00	5.000,00		
30605	Spese per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi i vigili volontari ausiliari in servizio di leva	35.000,00	50.000,00		
30650	Fondo per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale	1.812.500,00		50.000,00	50.000,00
33025	Spese per contratti di noleggio a lungo termine di autoveicoli di servizio e di rappresentanza in alternativa all'acquisto	11.000,00			
33030	Spese per l'acquisizione, l'accertamento e la riscossione delle entrate e servizi connessi	970.000,00	1.000.000,00	490.000,00	490.000,00
33090	Premi ed oneri assicurativi	10.000,00	10.000,00		
33110	Spese per la sistemazione, manutenzione straordinaria ed installazione di impianti negli immobili adibiti ad uffici ed aree attigue di proprietà	190.000,00	90.000,00		
33640	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi previsti dai programmi di interventi FOSPI	172.374,08	200.000,00		

Capitolo	Descrizione capitolo	competenza 2009	cassa 2009	competenza 2010	competenza 2011
33773	Spese per le convenzioni con Finaosta S.p.A. per l'istruttoria valutativa su domande di agevolazione per la promozione del l'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale e per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'instal	110.000,00	80.000,00		
35625	Trasferimento ai fondi di rotazione Finaosta	5.000.000,00	5.000.000,00		
35770	Spese per iniziative dirette della Regione a sostegno di attività promozionali per la commercializzazione dei prodotti di imprese industriali	24.000,00	7.000,00		
36600	Spese per immobili destinati ad uso scolastico 01 canoni di locazione 02 oneri condominiali 03 illuminazione 04 rifiuti solidi urbani e acqua	15.000,00	15.000,00		
39060	Spese per immobili attinenti l'attività del Corpo forestale della Valle d'Aosta: illuminazione, rifiuti solidi urbani e acqua, riscaldamento, canoni di locazione e relativi oneri condominiali, manutenzione ordinaria degli immobili e gestione impianti	5.000,00	28.000,00		
39085	Spese per la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strutture destinate alla gestione della fauna selvatica, compresa quella ittica e delle risorse naturali	30.000,00	40.000,00		
39660	Spese per interventi di insediamento e manutenzione straordinaria del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate	30.000,00	30.000,00		
39690	Trasferimenti finanziari per interventi di valorizzazione della riserva naturale denominata Mont Mars e del territorio circostante in comune di Fontainemore		250.000,00	150.000,00	
40732	Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria della Centrale Unica di Soccorso	65.000,00	65.000,00		
40760	Spese per iniziative di stimolo e divulgazione, organizzazione di esercitazioni ai volontari e alla popolazione e pianificazione dell'emergenza	10.000,00			
41804	Contributi per infrastrutture rurali	400.000,00	2.122.500,00		
42100	Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica	20.000,00	10.000,00		
42108	Contributi per promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli	100.000,00	90.000,00		
42109	Contributi per l'animazione sociale e culturale delle comunità	60.000,00			
42361	Spese inerenti la classificazione, la certificazione nonché cartelli indicatori, loghi, segni distintivi e marchi per il settore agrituristico	40.000,00	40.000,00		
42525	Spese per il servizio di rilevazione per la rete contabile agricola regionale	90.000,00	30.000,00		
42790	Spese per la gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento	10.514,00	10.000,00		
42818	Spese per interventi sanitari nel settore zootecnico	164.120,00	30.000,00		
42821	Contributi per la rimozione e la distruzione di animali deceduti appartenenti a specie di interesse zootecnico	130.000,00			
42847	Contributi per interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico	183.393,00			
42850	Contributi per azioni pubblicitarie e promozionali nel settore zootecnico	50.000,00	20.000,00		
43715	Contributi per danni da fitopatie e infestazioni parassitarie	104.000,00	130.000,00		
43990	Spese per il trasporto del siero e per il funzionamento del centro di essiccamiento siero, in Saint-Marcel		300.000,00	100.000,00	

Capitolo	Descrizione capitolo	competenza 2009	cassa 2009	competenza 2010	competenza 2011
43991	Contributi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli per la valorizzazione dei sottoprodotto	136.000,00			
44041	Contributi a sostegno delle associazioni agrituristiche	18.040,00	8.000,00		
44045	Contributi per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per i sistemi di qualità e le certificazioni - Piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla D.C. n. 1807/2001)	350.000,00			
45110	Spese editoriali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	63.472,00	58.000,00		
46810	Spese per l'acquisto di pubblicazioni interenti ai diversi settori economici	10.000,00	5.000,00		
46865	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore industriale	100.000,00	20.000,00		
46880	Spese per la promozione di azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate alla qualità, all'ambiente, alla sicurezza e alla responsabilità sociale	20.000,00	5.000,00		
47806	Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche	45.000,00	10.000,00		
50115	Spese per acquisto di servizi di istruttoria valutativa	160.000,00			
51310	Spese per la costruzione di parcheggi di interesse regionale	1.050.000,00	500.000,00		
55145	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste	93.700,00	50.000,00		
55155	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità	5.000,00	5.000,00		
55156	Spese connesse con lo svolgimento degli esami di abilitazione, esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore, di licenza, promozione ed idoneità	5.000,00	5.000,00		
55560	Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario	1.300,00	1.300,00		
55910	Spese connesse alle procedure di accesso alle qualifiche del comparto scuola	20.000,00	10.000,00		
55960	Contributi e sussidi per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente	3.560,00	4.000,00		
56300	Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione	25.000,00	25.000,00		
56690	Spese per attività a favore di studenti previste da convenzioni diverse con enti stranieri	5.000,00			
57380	Spese per le attività, le iniziative ed i compiti dell'ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica	155.000,00			
57600	Spese per l'attuazione, la promozione e lo sviluppo del servizio civile regionale	42.000,00	50.000,00		
57601	Spese per i volontari del servizio civile regionale	138.000,00	50.000,00		
60310	Spese a carico della Regione per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere	1.100.000,00	600.000,00		
64120	Implementazione del sistema di informazione turistica	2.000,00	5.000,00		

Capitolo	Descrizione capitolo	competenza 2009	cassa 2009	competenza 2010	competenza 2011
65920	Spese per restauro e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale - mobili e immobili di proprietà regionale - (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	155.000,00	200.000,00		
66505	Contributi per attività sportiva ordinaria federale e contributi speciali	13.000,00			
66509	Contributi a organismi privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo in ambito regionale e per l'organizzazione di spedizioni di alto livello tecnico in continenti extra europei	67.000,00			
67395	Contributi per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico afferenti aree naturali protette	30.000,00			
67406	Contributi per incentivazione delle attività turistiche	10.000,00	10.000,00		
67408	Contributi per la tutale e riqualificazione del patrimonio rurale	40.000,00	500.000,00		
67975	Spese per interventi per l'ammodernamento del sistema ferroviario	524.694,67	300.000,00		
68055	Spese per la manutenzione, l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature per la telecabina Aosta - Pila	70.000,00	30.000,00		
68080	Spese relative a studi, progetti e iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità nei trasporti	24.136,00	10.000,00		
68150	Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe e per le relative infrastrutture commerciali e di adeguamento al 3' livello	1.000.000,00	1.000.000,00		
69020	Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento	10.000.000,00	5.500.000,00		
69080	Spese per la restituzione allo Stato delle somme rimborsate per conto della Regione su tributi erariali a titolo di indebito, inesigibile ed altre cause	800.000,00	800.000,00	1.496.280,00	996.280,00
69220	Restituzione e rimborso di quote indebite ed inesigibili di entrate e proventi diversi	400.000,00	400.000,00		
69300	Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre		2.611.250,00	4.800.000,00	13.988.000,00
69320	Quota capitale per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre		1.264.175,00	3.438.000,00	10.725.000,00
69360	Fondo di riserva per le spese impreviste			7.000.000,00	
69400	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perentati agli effetti amministrativi (spese di investimento)	10.820.000,00	10.820.000,00	15.457.000,00	6.857.000,00
69480	Spese casuali	428,00	500,00		
TOTALE		39.091.197,75	35.465.725,00	34.041.280,00	34.046.280,00

Allegato C - AUMENTI

Capitolo	Descrizione capitolo	competenza 2009	cassa 2009	competenza 2010	competenza 2011
20061	Spese per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parità	10.000,00	2.000,00		
20170	Spese di rappresentanza e di ospitalità della Giunta Regionale e spese per il cerimoniale	64.000,00	20.000,00		
20420	Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni	22.000,00			
20430	Spese per atti a difesa dei diritti della Regione	11.150,00			
20470	Spese di funzionamento corrente degli uffici ivi compresi i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	271.000,00			
20471	Spese per il funzionamento ordinario della struttura, ivi comprese le spese per copie eliografiche, sviluppo fotografie, visure (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	10.600,00	2.000,00		
20480	Spese per acquisto e rinnovo di arredi, macchine ed attrezzature degli immobili destinati al funzionamento dei servizi regionali	105.000,00			
21610	Spese per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	37.500,00	10.000,00		
21620	Spese per la partecipazione o adesione a congressi, convegni, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie riconosciute di interesse regionale, nazionale ed internazionale od anche a rilevanza locale	11.000,00	5.000,00		
21820	Spese per incarichi di consulenza e studi	106.400,00			
21836	Spese per incarichi di collaborazione tecnica	262.500,00	50.000,00		
21852	Spese per le convenzioni con Finaosta S.p.A. per le istruttoria delle domande di contributo per attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi	30.000,00			
21890	(nuova istituzione) □ Codificazione: 1.1.1.4.1.2.10.32 □ Programma regionale: 2.1.5 □ Spese per la digitalizzazione, la gestione e la manutenzione delle postazioni radiotelevisive	230.000,00	20.000,00	840.000,00	840.000,00
26010	Fondo per il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro	1.000.000,00	500.000,00		
27011	(nuova istituzione) □ Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.2 □ Programma regionale: 2.2.2.16 □ Spese per le attività di promozione delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	25.000,00	5.000,00		
30500	Trattamento economico a tutto il personale regionale	250.000,00		50.000,00	50.000,00
30501	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale	600.000,00			
30515	Compensi per lavoro straordinario al personale appartenente alle categorie dell'Amministrazione regionale	400.000,00	40.000,00		
30580	Spese per la gestione mensa dipendenti	300.000,00	20.000,00		
30600	Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale	2.000,00			
30610	Spese per la fornitura di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale al personale regionale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	13.000,00			

Capitolo	Descrizione capitolo	competenza 2009	cassa 2009	competenza 2010	competenza 2011
33010	Spese per autovetture di servizio e rappresentanza: fornitura carburante, manutenzione, piccola attrezzatura per officina, noleggio, oneri di legge, pedaggi autostradali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	15.000,00	5.000,00		
33100	Spese per tributi fondiari, imposte e tasse	1.720.000,00	400.000,00		
33200	Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	10.000,00			
33235	Spese per la manutenzione straordinaria degli automezzi e delle attrezature del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco	25.000,00			
33770	Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale - Istruttoria automatica	140.000,00	40.000,00		
35020	Spese di sistemazione e manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	180.000,00	50.000,00		
35060	Spese per l'acquisto di beni patrimoniali	1.000,00			
35085	Spese per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa, nonché per la corresponsione della indennità di occupazione temporanea e d'urgenza	3.500.000,00	100.000,00		
37845	Spese per interventi di previsione, prevenzione e soccorso per eventi calamitosi - parte corrente	20.000,00			
38880	Spese per installazione, ampliamento e ristrutturazione dei vivai forestali	30.000,00			
39080	Spese per la costruzione, ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili e dei relativi impianti ad uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta	60.000,00			
39520	Spese per interventi di cura e manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto	5.000,00			
39680	Interventi per la valorizzazione naturalistica della riserva naturale del Marais de Morgex e La Salle	40.000,00	150.000,00		
40720	Spese per l'organizzazione e la manutenzione della rete regionale di radiocomunicazioni per la protezione civile	15.000,00	5.000,00		
40815	Spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa			806.280,00	806.280,00
40830	Contributi per il funzionamento della fondazione Montagna Sicura	20.000,00	5.000,00		
41611	Contributi a favore di operatori agrituristici	168.040,00			
41750	(nuova descrizione) □ Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 (mantenuto per la gestione degli interventi residuali di cui alla D.C. 1807/2001)	40.000,00			
41800	Contributi per investimenti nelle aziende agricole	500.000,00	50.000,00		
42110	Spese per l'animazione sociale e culturale delle comunità	20.000,00			
42550	Contributi per assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	410.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
42820	Contributi per la salvaguardia delle produzioni nel settore zootecnico	565.701,00	50.000,00		
42845	Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico	4.972.326,00	5.000.000,00		

Capitolo	Descrizione capitolo	competenza 2009	cassa 2009	competenza 2010	competenza 2011
43710	(nuova descrizione)□Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di sviluppo rurale 2000/06 (mantenuto per la gestione degli interventi residuali previsti dalla D.C. 1807/01)	104.000,00	20.000,00		
46490	Spese per strutture ed impianti fissi nel settore agricolo	136.000,00			
46850	Contributi per la ricerca e lo sviluppo nel settore industriale	150.216,00	20.000,00		
47030	Fondo per il finanziamento dei Programmi Cooperazione territoriale transfrontaliera, transnazionale e interregionale 2007/2013 oggetto di con tributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	110.000,00	10.000,00		
47550	Contributo all'Institut Valdostain de l'Artisanat de Tradition (IVAT)	20.000,00			
47558	Spese per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e iniziative varie relative all'artigianato di tradizione	34.000,00			
47802	Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche	35.000,00			
50000	Spese per immobili non adibiti a sedi di uffici e servizi, riscaldamento, manutenzione ordinaria, gestione impianti e oneri condominiali	50.000,00			
50110	Spese derivanti dalle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	10.000,00			
51800	Spese per la costruzione e la sistemazione straordinaria di infrastrutture ed edifici pubblici	275.000,00			
51845	Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale	1.100.000,00	100.000,00		
55150	Realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali	10.000,00			
55530	Provvidenze economiche nell'ambito del diritto allo studio	1.300,00			
55900	Spese per la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente della scuola	8.560,00			
56100	Spese per attività di ricerca, documentazione, diffusione e innovazione	8.000,00			
57240	Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico	150.000,00	20.000,00		
57260	Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche	20.000,00			
57400	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	30.000,00	20.000,00		
57490	Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione Istituto Musicale della Valle d'Aosta	93.700,00	50.000,00		
60950	Provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti	2.000.000,00	500.000,00		
60955	Spese per il funzionamento delle commissioni mediche incaricate dell'accertamento sanitario degli stati d'invalidità	55.000,00	20.000,00		
62230	Spese di cura e redazione di pubblicazioni, realizzazioni video e materiale didattico	20.000,00			
64461	Contributi all'ASIVA per l'attività agonistica a livello di rappresentative regionali, per il coordinamento e il sostegno dell'attività degli sci club regionali	40.000,00			

Capitolo	Descrizione capitolo	competenza 2009	cassa 2009	competenza 2010	competenza 2011
64811	Contributi finalizzati allo sviluppo e alla riqualificazione degli impianti a fune, nonché di infrastrutture e dotazioni connesse	294.694,67			
65930	Spese per la promozione e realizzazione di interventi finalizzati alla fruizione museografica dei beni culturali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	20.000,00	5.000,00		
66508	Contributi alle associazioni degli sport tradizionali regionali per l'attività, la valorizzazione e la salvaguardia delle tradizioni sportive valdostane	40.000,00	5.000,00		
66570	Contributo annuo all'Aeroclub Valle d'Aosta per l'esercizio di attività turistico - sportive di interesse regionale	45.000,00	20.000,00		
67377	Contributi per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta	1.555.000,00	1.200.000,00		
67390	Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore	20.000,00		20.000,00	
67670	Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi	350.000,00	300.000,00		
67790	Spese per il trasporto agevolato dei portatori di handicaps	114.136,00	20.000,00		
67900	Contributi a società concessionarie od esercenti servizi di trasporto pubblico per incentivare la dotazione di automezzi non inquinanti	1.300.000,00	20.000,00		
69050	Spese per accertamenti linguistici di competenza regionale	1.000,00			
69200	Rimborso di quote indebite ed inesigibili per imposte e tasse regionali	5.200.000,00			
69360	Fondo di riserva per le spese impreviste	172.374,08			
69440	Fondo di riserva di cassa		21.056.725,00		
TOTALE		29.791.197,75	29.815.725,00	2.166.280,00	1.796.280,00

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 58

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2356 del 28.08.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 04.09.2009;
- assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 10.09.2009;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 12.10.2009, con emendamenti e relazione del Consigliere CAVERI;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21.10.2009, con deliberazione n. 812/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 26.10.2009.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 58

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2356 du 28.08.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 04.09.2009 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 10.09.2009 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 12.10.2009 et rapport du Conseiller CAVERI ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 21.10.2009, délibération n° 812/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 26.10.2009.